

STATUTO UNIPLAST

Art. 1 – Costituzione

E' costituita L'Associazione denominata:

"UNIPLAST"
Ente Italiano di Unificazione nelle
Materie Plastiche

UNIPLAST è un'Associazione senza scopo di lucro aperta a tutti gli interessati alla normazione nel settore dell'industria delle materie plastiche e resine sintetiche.

UNIPLAST è un Ente federato all'UNI con gli obblighi ed i diritti che lo statuto dell'UNI gli conferisce e sulla base della convenzione di federazione stipulata.

L'Associazione ha sede in Milano.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione si propone di provvedere, per i settori delle materie plastiche e delle resine sintetiche (produzione, trasformazione, impiego, ricupero, riciclaggio) all'elaborazione di progetti da trasmettere all'UNI per controllo e successiva pubblicazione come Norme Tecniche, Specifiche Tecniche e Rapporti Tecnici.

L'attività di studio viene svolta con la partecipazione di tutte le parti interessate, in particolare delle Commissioni Tecniche dell'UNI e degli Enti Federati, in osservanza di quanto prescritto dallo Statuto e dai Regolamenti UNI.

Art. 3 – Attività

- a) Svolgere, per incarico o in accordo con l'UNI, speciali lavori di carattere tecnico normativo su mandato di autorità ed Enti Governativi e su richiesta motivata di Associazioni e aziende associate UNIPLAST e, se non associate, che siano comunque interessate alle attività dei settori delle materie plastiche e delle resine sintetiche;
- b) Partecipare con esperti ai lavori di studio di progetti di norme tecniche presso le Commissioni Tecniche dell'UNI e degli Enti Federati quando essi interessino i settori di competenza UNIPLAST;
- c) Fornire all'UNI la necessaria collaborazione per la formazione delle delegazioni che devono rappresentare l'Italia ai lavori di carattere normativo svolti dagli Organi Tecnici ISO e CEN;
- d) Fornire all'UNI il parere per la formulazione del voto nazionale sui progetti di norme ISO e CEN posti in votazione;
- e) Instaurare e mantenere rapporti di collaborazione con gli organismi nazionali ed esteri interessati alle attività normative;
- f) Promuovere in collaborazione con l'UNI, con i suoi Enti Federati e con Enti ed associazioni lo svolgimento di convegni, seminari, corsi e di altre attività promozionali allo scopo di promuovere e sviluppare la coscienza normativa e la diffusione delle norme nei settori di competenza.

Art. 4 – Categorie di Soci

I Soci si suddividono in quattro categorie: Soci istituzionali, Soci di diritto, Soci effettivi e Soci aderenti.

Art. 5 – Soci istituzionali

Sono Soci istituzionali:

- a) l'UNI;

b) i Ministeri, gli Organismi della pubblica amministrazione, le Università, le Fondazioni, le società e i laboratori specialistici del CNR che siano interessati agli scopi di cui all'articolo 2 e che presentino domanda di associazione al Consiglio Direttivo UNIPLAST.

Art. 6 – Soci di diritto

Sono Soci di diritto le associazioni e federazioni nazionali di categoria rappresentative dei vari comparti dell'industria delle materie plastiche e delle resine sintetiche che presentino domanda di associazione al Consiglio Direttivo UNIPLAST e la cui attività a sostegno di UNIPLAST sia riconosciuta dall'Assemblea dei Soci.

Art. 7 – Soci effettivi

Sono Soci effettivi le Associazioni, gli Enti pubblici e privati non definiti negli articoli 5 e 6, le aziende interessate alle attività normative nei settori delle materie plastiche e delle resine sintetiche che presentino domanda di associazione al Consiglio Direttivo UNIPLAST, secondo le procedure previste dallo Statuto, impegnandosi implicitamente ed esplicitamente al suo pieno rispetto.

Art. 8 – Soci aderenti

Sono Soci aderenti le persone fisiche interessate agli scopi di cui all'articolo 2 che presentino domanda di associazione al Consiglio Direttivo UNIPLAST.

Art. 9 – Quote sociali

L'entità della quota sociale annuale per i Soci di diritto, i Soci effettivi ed i Soci aderenti, è deliberata dal Consiglio Direttivo, sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea per l'anno successivo.

I Soci istituzionali sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale ma possono contribuire anche economicamente al sostegno dell'ente.

Art. 10 – Domanda di associazione a Socio effettivo

Per essere ammessi ad UNIPLAST quali Soci effettivi occorre presentare una domanda di associazione firmata dal Presidente o dall'Amministratore Delegato o dal delegato alla sottoscrizione della domanda stessa.

Nella domanda devono essere indicati i riferimenti dettagliati del richiedente e la natura dell'attività esercitata, utilizzando il modulo di iscrizione predisposto da UNIPLAST.

Il Consiglio Direttivo esamina la domanda di associazione e comunica al richiedente la decisione presa.

In caso di parere negativo da parte del Consiglio Direttivo, la domanda di associazione si intende respinta a tutti gli effetti.

La presentazione della domanda di associazione comporta, da parte del richiedente, l'accettazione integrale e incondizionata del presente Statuto e degli eventuali regolamenti di attuazione. L'ammissione è subordinata al versamento, da parte del richiedente, del numero di quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dalla delibera di ammissione comunicata al richiedente da parte di UNIPLAST.

Art. 11 – Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto ed i regolamenti emessi per la sua attuazione approvati dall'Assemblea;
- a versare entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno la quota sociale annuale;
- a dare il loro effettivo apporto alla realizzazione degli scopi sociali.

L'attività del Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e/o imprenditoriale e non deve essere in alcun modo lesiva dell'immagine di UNIPLAST, né di alcuno dei suoi Soci.

Art. 12 – Diritti dei Soci

I Soci istituzionali, i Soci di diritto, i Soci effettivi ed i Soci aderenti hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di fruire di tutti i servizi gestiti dall'Associazione alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Recesso, decadenza ed esclusione dei Soci

Dal momento dell'accettazione della domanda di iscrizione, l'impegno di far parte dell'Associazione dei Soci effettivi e dei Soci aderenti è biennale e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio, se non disdetto con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun biennio. Nella comunicazione deve essere precisato il motivo della disdetta.

La comunicazione di recesso non libera il Socio dall'obbligo del pagamento della quota Associativa per il biennio in corso.

In caso di morosità, alla scadenza del 31 dicembre dell'anno successivo a cui si riferisce la quota Associativa, il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza del Socio.

L'esclusione di un Socio viene deliberata dall'Assemblea, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo quando emerga a carico del Socio, il venir meno ai doveri Associativi o lo svolgimento di attività in contrasto con gli scopi di UNIPLAST.

I Soci istituzionali ed i Soci di diritto possono recedere dall'associazione ad UNIPLAST comunicando la loro decisione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata nella quale venga precisato la data dalla quale intendono recedere e la motivazione.

Art. 14 – Patrimonio ed introiti

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle eccedenze attive della gestione ordinaria;
- dalle erogazioni effettuate e dai beni derivanti a qualunque titolo da Soci o da terzi a favore dell'Associazione e non destinati a specifici impieghi.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Gli introiti dell'Associazione sono costituiti:

- dalle quote sociali annuali;
- da particolari contribuzioni di Soci e di terzi interessati alla normativa in determinati settori operativi;
- dagli eventuali interessi attivi;
- dagli introiti derivanti da studi, consulenze ed iniziative quali pubblicazioni, corsi e convegni ecc. organizzati per la diffusione della normativa e degli scopi sociali.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'UNIPLAST non può distribuire anche in modo indiretto utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che abbiano analoghi fini, carattere sociale o culturale e non abbiano comunque fini di lucro.

L'UNIPLAST può impiegare gli eventuali utili e/o avanzi di gestione solamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'UNIPLAST ha un apposito "fondo patrimoniale di garanzia vincolato" ai fini di fornire la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi.

Tale fondo, il cui ammontare è definito con apposita delibera da parte dell'Assemblea (Art. 16), non può essere distratto dalle finalità per cui è stato costituito.

Art. 15 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- la Presidenza;

- la Giunta Esecutiva;
- la Commissione Tecnica;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 16 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Soci di diritto e dai Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote annuali e dai Soci istituzionali. I Soci aderenti partecipano senza diritto di voto.

Spetta all'Assemblea:

- esaminare le domande di associazione delle Associazioni e delle Federazioni nazionali per verificarne l'ammissibilità quali Soci di diritto;
- eleggere da 9 (nove) a 15 (quindici) membri del Consiglio Direttivo fra i Soci effettivi;
- eleggere un massimo di 2 (due) membri del Consiglio Direttivo fra i Soci istituzionali;
- eleggere i 3 (tre) membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare anche in base a leggi e regolamenti vigenti l'ammontare del fondo di dotazione patrimoniale di garanzia vincolato, di cui all' Articolo 14;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione della Giunta Esecutiva e designare i tre componenti scelti fra i Consiglieri Soci effettivi;
- deliberare in merito alla relazione annuale sull'attività presentata dal Consiglio Direttivo;
- approvare i bilanci consuntivo e preventivo annuali presentati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote sociali annue ed i criteri di attribuzione delle quote che il Consiglio Direttivo deve applicare;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, la esclusione dei Soci;
- deliberare in merito a qualsiasi problema che venga sottoposto dal Consiglio Direttivo o posto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea su richiesta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto elaborate dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Ogni socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Ogni socio ha diritto a tanti voti quante sono le quote sociali da esso versate annualmente, con un massimo per ogni socio, comprese le deleghe, del 10% (dieci per cento) dei voti complessivi che competono a tutti i soci compreso lui medesimo. I Soci istituzionali hanno diritto ad un voto ciascuno.

Ciascun socio, tuttavia, nel caso di modifiche statutarie o scioglimento dell'associazione, può essere portatore di voti, comprese le deleghe, fino al 10% (dieci per cento) dei voti che competono ai soli soci effettivi.

Art. 17 – Assemblea – Convocazione e validità delle riunioni

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il primo semestre ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto del numero dei Soci aventi diritto di voto, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente anziano, mediante lettera, fax o posta elettronica contenente l'Ordine del Giorno, da spedirsi almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione.

In casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante fax o posta elettronica, indirizzati alla persona delegata a rappresentare il Socio con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

Per la validità della riunione di prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentati per delega la maggioranza dei voti portati dai Soci effettivi, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 26 e 27.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Ove non sia diversamente disposto dal presente statuto, l'assemblea delibera a maggioranza di voti dei partecipanti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 26 e 27.

L'Assemblea può svolgersi in modalità a distanza, in videoconferenza, o mista. Le deliberazioni dell'assemblea attraverso mezzi di comunicazione telematica devono consentire l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale alle discussioni, nonché l'espressione del voto.

L'Assemblea può anche tenersi con le modalità del referendum per deliberazioni che non siano attinenti alle materie di cui agli articoli 26 e 27 del presente statuto.

L'Assemblea ad referendum comporta l'osservanza delle seguenti norme:

- a) Il Consiglio Direttivo, avvertendone l'opportunità, almeno tre mesi prima della data dell'assemblea, istituisce un'apposita Commissione, composta da almeno tre membri scelti tra i Consiglieri soci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario.
Detta Commissione stabilisce di volta in volta le modalità pratiche per la valida espressione del voto e per lo spoglio delle schede.
- b) La Commissione, almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea, invia agli Associati il testo della proposta di delibera per l'approvazione e la scheda di votazione, comunicando le modalità e la data entro la quale devono pervenire le schede di voto.
- c) L'Assemblea ad referendum è valida soltanto se alla votazione sono rappresentati almeno un terzo dei voti spettanti agli Associati.
- d) La proposta si intende approvata se i voti favorevoli raggiungono la metà più uno di quelli validamente espressi.
- e) La Commissione, a spoglio ultimato, comunica i risultati del referendum al Consiglio Direttivo che ne dà notizia agli Associati.

Art. 18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

- il Presidente;
- i due Vice Presidenti;
- il Presidente della Commissione Tecnica;
- un rappresentante dell' UNI;
- un rappresentante di ciascuno dei Soci di diritto;
- un massimo di due membri eletti dall'Assemblea fra i Soci istituzionali;
- un numero compreso fra 9 (nove) e 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea fra i Soci effettivi.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

In caso di impossibilità a continuare il proprio mandato dei componenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla sostituzione di questi componenti mediante cooptazione, in base alla graduatoria dei non eletti dall'Assemblea. In mancanza di questi, vengono cooptati i sostituti proposti dai Soci effettivi dei componenti impossibilitati a continuare il proprio mandato la cui nomina è confermata nella successiva Assemblea dei Soci. I componenti così cooptati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

In occasione della costituzione del Consiglio Direttivo, i Soci di diritto possono designare, oltre a un titolare, un supplente quale loro rappresentante del Consiglio.

Ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica personalizzata da spedire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza a mezzo fax o posta elettronica indirizzati alla persona delegata a rappresentare il Socio spediti almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è altresì convocato con le suddette modalità quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e devono essere convocati con le modalità sopra indicate.

L'assenza per tre volte consecutive, senza giustificato motivo scritto, di ciascun componente eletto alle riunioni del Consiglio Direttivo, comporta la sua decadenza dalla carica.

Art. 19 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare la Commissione di Designazione, secondo le modalità previste dall'articolo 21 – Presidenza;
- eleggere, nel proprio ambito, il Presidente e i due Vice Presidenti dell'Associazione;
- nominare, se ritenuta opportuna, una Giunta Esecutiva;
- nominare, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione;
- designare esperti in materia di normazione a far parte della Commissione Tecnica e sancire la composizione della Commissione Tecnica ed eleggerne il Presidente;
- prendere, nel quadro delle indicazioni deliberate dall'Assemblea, tutte le iniziative volte al conseguimento degli scopi sociali;
- stabilire le direttive per l'attuazione del programma di lavoro tecnico;
- esaminare le domande di iscrizione dei Soci istituzionali, dei Soci aderenti e dei Soci effettivi anche per via telematica, qualora non venga delegato tale compito alla Giunta Esecutiva;
- proporre all'Assemblea i criteri di assegnazione delle quote associative annuali e degli eventuali contributi straordinari;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci;
- formulare le direttive sull'indirizzo da seguire nei rapporti con autorità, associazioni, enti ed istituzioni nazionali ed internazionali;
- proporre all'Assemblea la costituzione o la partecipazione a Fondazioni, Consorzi, Enti e Organizzazioni nazionali ed estere, che abbiano finalità affini a quelle di UNIPLAST e che comportino particolari obbligazioni;
- presentare all'Assemblea la relazione annuale sull'attività programmata per l'anno successivo;
- presentare annualmente all'Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo;
- approvare il regolamento per l'attività di elaborazione dei progetti di norma in armonia con lo Statuto ed i regolamenti dell'UNI;
- esercitare ogni altra funzione conferitagli dal presente Statuto o demandatagli dall'Assemblea.

Art. 20 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva, se nominata, è costituita dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da tre Soci componenti del Consiglio Direttivo.

Alla Giunta Esecutiva sono affidati compiti su delega del Consiglio Direttivo. Le decisioni finali sull'attività svolta dalla Giunta Esecutiva sono riservate al Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Presidenza

La Presidenza dell'Associazione è costituita dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.

Il Presidente e i due Vice Presidenti sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo. A tal fine, entro la fine dell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato della Presidenza in carica, il Consiglio Direttivo nomina a scrutinio segreto una Commissione di Designazione composta da tre componenti scelti tra i rappresentanti dei Soci che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

Della Commissione di Designazione non può far parte il Presidente in carica.

Tale Commissione consulta un rappresentativo numero di Associati prima dell'Assemblea dei Soci in cui si ha la nomina dei nuovi Consiglieri e redige una relazione dettagliata sul lavoro svolto. In base alle segnalazioni ricevute, sottopone al voto del nuovo Consiglio Direttivo, una o più indicazioni per il Presidente e due o più indicazioni per i Vice Presidenti, che sono eletti fra i nuovi Consiglieri.

Ai candidati, la Commissione di Designazione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo; cura che abbiano esecuzione le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; vigila sulle attività dell'Associazione.

In caso di urgenza, il Presidente può assumere, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo al quale dovrà riferire in occasione della prima riunione del Consiglio stesso.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nell'esecuzione degli incarichi a lui affidati.

Il Presidente può dare, con delega scritta, ai Vice Presidenti compiti a lui affidati, informandone il Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente più anziano in carica sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente.

In caso di impossibilità a continuare il proprio mandato il Presidente e/o uno o entrambi i Vice Presidenti, i sostituti vengono nominati dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza prevista precedentemente per la Presidenza.

Art. 22 – Commissione Tecnica

La Commissione Tecnica è costituita:

- da un Presidente e da due Vice Presidenti eletti dal Consiglio Direttivo;
- dal Direttore di UNIPLAST;
- dai Presidenti delle Sottocommissioni eventualmente costituite nel suo ambito e dai coordinatori dei Gruppi di lavoro;
- da un rappresentante nominato dall' UNI;
- da un rappresentante delle Associazioni appartenenti alla categoria Soci di diritto di UNIPLAST;
- da un rappresentante dei Soci istituzionali, qualora ne facciano richiesta;
- da un numero non superiore a 5 (cinque) di esperti in materia di normazione designati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente e i due Vice Presidenti della Commissione Tecnica durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

La Commissione Tecnica tiene almeno una riunione plenaria ogni anno a cui partecipano i rappresentanti della costituita Commissione Tecnica ed i relatori dei progetti di normazione in sviluppo. In funzione dello stato di avanzamento dei documenti o di altre decisioni che possono interessare singoli settori operativi, si possono tenere secondo necessità riunioni ristrette con la presenza del Presidente, dei due Vice Presidenti della Commissione, del Direttore di UNIPLAST, dei Presidenti delle Sottocommissioni interessati agli argomenti all'ordine del giorno e, ove necessario, dei Coordinatori dei Gruppi di lavoro e dei relatori dei progetti.

Art. 23 – Sottocommissioni Tecniche e Gruppi di lavoro

La Commissione Tecnica può costituire Sottocommissioni Tecniche permanenti incaricate di studiare progetti di norma in campi specifici.

La composizione di ciascuna Sottocommissione, in funzione della sua attività normativa, è fatta su indicazione dei Soci e deve offrire un'adeguata rappresentanza delle parti interessate, ad esempio: dei produttori, dei trasformatori, degli utilizzatori, dei riciclatori di materie plastiche, dei laboratori di prova.

I Presidenti delle Sottocommissioni ed i coordinatori dei Gruppi di lavoro vengono eletti a maggioranza dalle Sottocommissioni stesse.

La Commissione Tecnica, di propria iniziativa o su proposta delle Sottocommissioni tecniche, può costituire Gruppi di lavoro per l'elaborazione di progetti di norme tecniche su temi specifici ed eventuali Gruppi "ad hoc", che vengono automaticamente sciolti all'ultimazione del compito loro affidato.

Le modalità di gestione della Commissione Tecnica, delle Sottocommissioni e dei Gruppi di lavoro sono oggetto di regolamentazione scritta redatta sulla base delle regole e delle procedure previste in materia da UNI, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'UNIPLAST.

Art. 24 – Direzione

Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Il Direttore coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività dell'Associazione, senza poteri di rappresentanza dell'associazione.

Il Direttore ha la responsabilità della gestione ordinaria dell'Associazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Commissione Tecnica, nelle quali funge da Segretario. In caso di sua assenza o di impedimento è sostituito da persona all'uopo designata dal Presidente della riunione.

Al Direttore sono attribuiti i seguenti incarichi:

- a) gestione, sotto la guida e su delega del Presidente, delle attività dell'Associazione, in attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) preparazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, per ogni anno solare, da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- c) verifica della congruenza tra l'andamento economico della gestione ed il bilancio preventivo;
- d) coordinamento delle attività della Commissione Tecnica, delle Sottocommissioni e dei Gruppi di lavoro dell'Associazione assicurandone l'attività di segreteria.

Art. 25 – Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra esperti segnalati dai Soci, anche al di fuori dell'Associazione, purché iscritti all'albo dei Revisori dei Conti. I Revisori dei conti esercitano le funzioni previste dalla legge, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 26 – Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo e sono deliberate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti ai Soci effettivi e di diritto.

Art. 27 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di almeno tre quarti dei voti spettanti ai Soci effettivi e di diritto.

Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo ad altre Associazioni o enti aventi finalità affini a quelle di UNIPLAST o, in alternativa, a fini di pubblica utilità.

In mancanza di pronuncia da parte dell'Assemblea, i beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti secondo quanto stabilisce l'articolo 31 del Codice Civile.

Art. 28 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto da questo Statuto, si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

Art. 29 – Norme transitorie

Le modifiche statutarie riportate negli articoli precedenti di questo Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione dello Statuto medesimo da parte dell'Assemblea di UNIPLAST.

F.to: Roberto FRASSINE

“ : Alberto Maria CIAMBELLA